

**Accordo Aziendale  
per la fruizione del congedo parentale su base oraria**

In data **31.01.17** presso la sede di Pontedera della Geofor S.p.A., si sono incontrati:

- per la Geofor S.p.A. il Vice Presidente Dott. Ing. Oscar Galli, la consigliera Avv. Valentina Pinori e il Procuratore Speciale Dott. Roberto Silvestri;
- per la RSU: Sig. Tommaso Di Lalla, Sig. Filippi Graziano, Sig. Lorenzo Ianniello, Sig.ra Falchi Federica, Sig.ra Toto Tamara, Sig. Giovannelli Mario, Sig. Piano Maurizio, Sig. Olivieri Giancarlo, Sig. Gianetti Luciano;

*premesso che*

- o l'art. 32 del D. lgs. 26/03/2001 n° 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), come modificato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 80, prevede che:
  - *“(1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.)*
  - *1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.”*
- o Le Parti con il presente Accordo intendono dar corso alla previsione del comma 1-bis sopra indicato, fissando modalità di utilizzo ad ore dei congedi parentali finalizzate ad un equilibrato temperamento tra il diritto dei genitori e quello dell'azienda ad una efficiente organizzazione del lavoro;
- o La regolamentazione con un Accordo di secondo livello tra le parti esclude la modalità di fruizione del congedo parentale così come indicata dal comma 1-ter, applicato fino alla data di sottoscrizione del presente Accordo;
- o Il presente Accordo sarà applicabile per le domande presentate dal mese di febbraio 2017 in avanti;

*Tutto ciò premesso e considerato si conviene che*

- Il congedo orario potrà essere fruito, sia dal personale a tempo pieno che dal personale a tempo parziale, ad ore intere<sup>1</sup> la cui somma nell'arco di ciascun mese di utilizzo corrisponda comunque a giornate intere così come di seguito definite convenzionalmente;
- La giornata per coloro che lavorano su 5 gg sarà considerata convenzionalmente pari ad un monte ore di 7 e 30 minuti;
- La giornata per coloro che lavorano su 6 gg sarà considerata convenzionalmente pari a un monte ore di 6 e 30 minuti. In questi casi si potrà fruire del congedo parentale ad ore per massimo 2 ore all'interno del turno di lavoro collocate all'inizio o alla fine dell'orario di entrata o di uscita dal lavoro;
- Nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale, il monte ore giornaliero e l'importo dell'indennità giornaliera dovranno essere riproporzionati in ragione della percentuale di part-time;
- Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine non inferiore a due giorni calendariali indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo richiesto, il numero di giornate equivalenti alle ore richieste, le giornate e la collocazione nella giornata; inoltre dovrà consegnare copia della ricevuta dell'invio telematico all'INPS all'ufficio Amministrazione del Personale;
- Oltre ai casi stabiliti dalla Legge, è esclusa la cumulabilità nella medesima giornata della fruizione oraria del congedo parentale con i permessi o riposi di cui al D.Lgs.151/2001 modificato ex D.Lgs. 80/2015;
- La paga oraria e giornaliera è calcolata secondo i criteri previsti dal CCNL di settore e dalle Leggi e disposizioni dell'INPS.

Le Parti si impegnano a incontrarsi in caso di eventuali variazioni legislative o da parte dell'INPS riguardo alle proprie istruzioni circa le modalità di utilizzo orario dei congedi parentali.

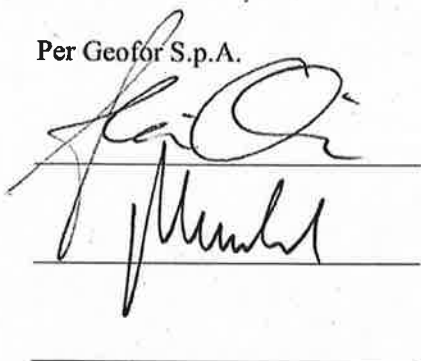
<sup>1</sup> La prima richiesta di congedo della giornata deve essere minimo di un'ora, non può essere frazionata; successivamente il congedo può essere richiesto a multipli di minuti 30 la cui somma nell'arco del mese di riferimento corrisponda a giornate intere come qui definite convenzionalmente.







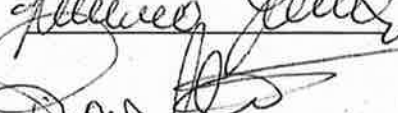
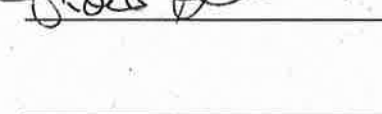
Il presente Accordo è formato da numero 3 pagine.

Data, 31.01.2017

Per Geofor S.p.A.

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per la RSU

 Romano Jato CGIL  
 Lucella CGIL  
 Romano UILT  
 Romano UGC  
 Romano C.G.I.L.  
 Romano UILT  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_